

L'art.17 c.3 legge 124/2015 che modifica l'art. 5 c.9 del decreto legge 6.7.12, n.95 convertito in legge 7.8.12 n.135 stabilisce che i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza possono assumere cariche in organi di governo solo se svolti a titolo gratuito. A tal proposito si segnala che non sono quindi pubblicati i dati relativi ai redditi degli amministratori in quiescenza, in virtù di quanto stabilito dall'art.14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici..." del d.lgs.33/2013 al comma 1-bis che dispone quanto segue: **"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito (...)"**.